

DIRIGENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE (ATP)

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3, 7, 8 E 66 DEL CCNL 17.12.2020 Parte economica annualità 2021

CAPO I

<i>Sezione A</i>	<i>Disposizioni generali</i>
------------------	------------------------------

CAPO II

<i>Sezione I</i>	<i>Finalizzazione risorse fondi anno 2021</i>
<i>Sezione II</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>

Ancona, li 27/12/2021

A seguito degli incontri tenutisi in videoconferenza tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale nell'ambito della contrattazione integrativa di cui agli articoli 3, 7, 8 e 66 del CCNL 17.12.2020 dell'Area della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale si è addivenuti tra le parti, in data 01/12/2021, alla definizione della ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, certificata con esito positivo dal Revisore Unico in data 24/12/2021 con verbale n. 26/2021.


Ne consegue l'elaborazione del CCI nel testo sotto riportato.

CAPO I

Sezione A – Disposizioni generali

Art. 1 - Premesse

1. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) si applica a tutti i Dirigenti dell'area ATP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti dall'ARPAM.
- 2 Il presente CCIA integra a livello decentrato il CCNL 17.12.2020 (di seguito "CCNL") e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 66 del CCNL (Contrattazione collettiva integrativa: materie) nonché a quelle demandate a quel modello di relazioni sindacali dallo stesso CCNL o da altri previgenti, non disapplicati, ovvero da altre fonti, nazionali o internazionali, che lo prevedano.
3. Il presente CCI, salvo specifiche diverse previsioni, è in vigore fino alla stipulazione del successivo.



Handwritten signatures in blue ink, including the text "CCL-FA" and "CCL-FA".

4. Rimangono in vigore le disposizioni di precedenti contratti collettivi integrativi aziendali non espressamente disapplicate e che non siano in contrasto con il CCNL e il presente accordo.

Sezione II - Finalizzazione risorse fondi anno 2021

ART. 2 – ACCORDO ANNUALE 2021

Con determina del Direttore Generale n. 35/DG del 01/3/2021 sono stati definiti, in via provvisoria per l'anno 2021, i fondi della dirigenza dell'area PTA, rispettivamente nei seguenti importi:

Art. 90 CCNL 17.12.2020 – fondo retribuzione di posizione	247.962,15
Art. 91 CCNL 17.12.2020 – fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	108.554,23

Per l'anno 2021 il Sistema di valorizzazione delle performance individuali e connesso sistema premiante applicato sarà quello oggetto dell'accordo integrativo aziendale del 26.07.2021.

Il fondo retribuzione di posizione andrà a finanziare gli incarichi dirigenziali conferiti previsti dal Regolamento di organizzazione di cui alla DGR 1162/2020.

Sezione III – Norme finali e di rinvio

ART. 3 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente CCI è rispettoso dei principi generali in materia di attribuzione selettiva di incentivi e di divieto di distribuzione indifferenziata degli stessi in assenza delle verifiche ed attestazioni previste dai sistemi di valutazione (art. 18 c. 2 D.Lgs. 150/2009).

2. Tenuto conto della certificazione positiva da parte del Revisore Unico con verbale n. 26 /2021, le parti procedono con la sottoscrizione in via definitiva del CCI per la successiva trasmissione, entro 5 gg, all'ARAN ed al CNEL, oltre al recepimento con Determina del Direttore Generale, alla pubblicazione sul sito aziendale ed alla trasmissione alla Regione Marche.

3. E' fatta riserva di modificare e/o integrare per ulteriori istituti contrattuali il presente CCI, anche in parte, in ragione di eventuali nuove previsioni contrattuali e/o di legge e/o qualora le parti ne ravvisassero la necessità.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rinvia espressamente alla vigente normativa contrattuale e di legge.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE



Handwritten signatures and stamps, including the text "CSL-FP" and "CNEL" with the number "2".

